

## Enti pubblici economici e non economici

Questione di legittimità costituzionale degli artt. 28-quater del d.P.R. n. 602 del 1973, 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, e 9 del d.l. n. 185 del 2008 - Manifesta infondatezza.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 18600 del 08/07/2025 (Rv. 675347 - 02) È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e 9 del d.l. n. 185 del 2008 e 28-quater del d.P.R. n. 602 del 1973 - per il preteso contrasto con gli artt. 2, 3 e 41 Cost. nella parte in cui non includono i creditori degli enti pubblici economici tra i soggetti a cui è attribuita la facoltà di dedurre in compensazione con i propri debiti erariali i crediti maturati verso i medesimi enti – attesa la ragionevolezza della menzionata esclusione, assimilabile a quella prevista per gli altri soggetti che operano sul mercato con criteri di economicità e corrispettività propri degli strumenti di diritto privato, in relazione al fondamento della disciplina normativa, volta a garantire l'unitarietà del sistema di finanza pubblica e la certezza dei traffici giuridici.